



Comune di Arielli

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 ARIELLI P.zza Crognali n. 08

- Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

P.I.: 00199350695

e-mail: comunearielli@comune.arielli.ch.it

sito WEB: www.comune.arielli.ch.it

T.A.R.E.S

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(Art. 14, Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28/06/2013

INDICE

- ARTICOLO 1 - Istituzione della tassa**
- ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento**
- ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe**
- ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa**
- ARTICOLO 5 - Presupposto del tributo**
- ARTICOLO 6 – Aree tassabili – locali ed aree NON utilizzate**
- ARTICOLO 7 - Soggetto attivo**
- ARTICOLO 8 - Base imponibile – determinazione della superficie**
- ARTICOLO 9 - Commisurazione della tariffa**
- ARTICOLO 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte**
- ARTICOLO 11 - Disciplina delle riduzioni tariffarie**
- ARTICOLO 12 - Riduzioni ed esenzioni**
- ARTICOLO 13 – Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche**
- ARTICOLO 14 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**
- ARTICOLO 15 - Decorrenza e cessazione del tributo**
- ARTICOLO 16 - Denunce**
- ARTICOLO 17 - Accertamento**
- ARTICOLO 18 - Versamento**
- ARTICOLO 19 - Potere dei comuni**
- ARTICOLO 20 - Funzionario responsabile**
- ARTICOLO 21 - Rimborsi**
- ARTICOLO 22 - Sanzioni**
- ARTICOLO 23 - Contenzioso giudiziale**
- ARTICOLO 24 - Tassa giornaliera di smaltimento**
- ARTICOLO 25 – Disposizioni transitorie e finali**

ARTICOLO 1

Istituzione del tributo

Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.

ARTICOLO 2

Ambito e scopo del Regolamento

(Art. 14, comma 2, D.L. 201/2011)

Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

ARTICOLO 3

Piano finanziario e determinazione delle tariffe

(Art. 14, comma 23 D.L. 201/2011)

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale¹.
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe².
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99³

ARTICOLO 4

Principi di determinazione della tariffa

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.

¹ Il Legislatore al comma 23 indica che il Piano finanziario venga approvato dall'autorità competente senza indicare quale sia effettivamente. Appare, pertanto, opportuno attribuire nel regolamento la competenza dell'approvazione al Consiglio Comunale, riconoscendo al Piano Finanziario la natura di documento di programmazione economico-finanziaria.

² E' consigliabile regolamentare i termini di presentazione della documentazione necessaria da parte del soggetto gestore al fine di non incorrere in problemi applicativi altrimenti non disciplinati.

³ La legge di stabilità n. 228/2012 ha abrogato il comma 12 ed ha fissato come riferimento per la determinazione delle tariffe il D.P.R. 158/99 . Regolamento di attuazione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 D.Lgs. 22/97;

2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ARTICOLO 5

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

(Art. 14, commi 3, 4, 6, D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 6

- AREE TASSABILI -

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

- LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE -

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali ad uso **ABITATIVO** si considerano **NON** predisposti all'uso se non dotati di arredamento anche in presenza di fornitura di servizi pubblici a rete (acqua,luce,gas ecc) .
3. I locali e le aree **A DIVERSA DESTINAZIONE**, compresi i magazzini e rimesse agricole, si considerano predisposti all'uso se dotati o di arredamenti, o di impianti o di attrezzature, o comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o in presenza di una qualsiasi fornitura di servizi pubblici a rete (acqua,luce,gas ecc).

ARTICOLO 7

Soggetto attivo

(Art. 14, comma 2, D.L. 201/2011)

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ARTICOLO 8

Base imponibile

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

(Art. 14, commi 3, 9, 10, 22 lett. d) D.L. 201/2011)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU anno 2012.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

ARTICOLO 9

Commisurazione della tariffa

Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 10

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato⁴:

⁴ Con l'abrogazione del comma 12, si prendono a riferimento le categorie di utenze previste dal D.P.R. 158/99 che nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si riducono a 21. Il Comune non può escludere tale classificazione (salvo il caso di trasformazione del tributo in prelievo tariffario di cui al comma 29 art. 14), mentre può prevedere una ulteriore suddivisione delle categorie di legge, in riferimento alla realtà territoriale ed alla tipologia di servizio che viene svolto.

Utenze domestiche

(Art. 14, comma 22, lett. d), D.L. 201/2011)

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

(Art. 14, comma 22, lett. d), D.L. 201/2011)

Tabella 3/b

Cat.	ATTIVITA'
1	2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

ARTICOLO 11

Disciplina delle riduzioni tariffarie⁵

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ARTICOLO 12

Riduzioni ed esenzioni⁶

(Art. 14, comma 15 -19, D.L. 201/2011)

RIDUZIONI TARIFFARIE

(Art. 14, comma 15, D.L. 201/2011)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista
1	Abitazioni con unico occupante	10 %	30%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ..	10%	30%
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	10%	30%
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	10%	30%
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	10%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro **30 giorni** il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente,

⁵ Il Comune può inserire nel regolamento le motivazioni che verranno adottate nelle scelte discrezionali utili alla successiva determinazione delle tariffe, in termini di riduzione di alcune categorie a discapito di altre. E' chiaro che ogni scelta deve essere opportunamente motivata e non palesemente arbitraria, comunque diretta ad assicurare il rispetto della proporzionalità tra i costi delle diverse categorie.

⁶ Le riduzioni di cui alle lettere da a) fino ad e) sono riduzioni facoltative che il comune può anche non applicare; qualora vengano applicate le minori entrate gravano sulle tariffe non ridotte.

nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
6. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata dal contribuente.

ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI

(Art. 14, comma 19, D.L. 201/2011)

Non sono previste nel presente regolamento ulteriori riduzioni o esenzioni diverse da quelle stabilite *(Art. 14, comma 15, D.L. 201/2011)*

ARTICOLO 13

ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità

nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi tra i rifiuti assimilati di cui alla lettera A del presente articolo:

- rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero;
- i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma,
- i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione,
- i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

ARTICOLO 14

Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili⁷

(Art. 14, comma 13, D.L. n. 201/2011 - Art. 10, comma 2, lett. c), D.L. 35/2013)

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30⁸ euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il Comune può aumentare la maggiorazione nei limiti imposti dalla legge unitamente all'atto deliberativo con il quale vengono approvate le tariffe annuali.
2. Tutte le riduzioni eventualmente accordate vengono applicate anche alla maggiorazione.

ARTICOLO 15

Decorrenza e cessazione del tributo⁹

(Art. 14, comma 8, D.L. 201/2011)

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ARTICOLO 16

Denunce

(Art. 14, comma 34, D.L. 201/2011)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro **30 giorni** dall'inizio dell'occupazione, detenzione, o cessazione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale¹⁰.

⁷ Per l'anno 2013 l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili venga riscosso direttamente dallo Stato. Il Comune non può applicare la maggiorazione.

⁸ Il Comune ai sensi del comma 13 può aumentare la maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato.

⁹ La normativa rimanda al regolamento comunale stabilire le modalità di decorrenza del tributo. Quella proposta è una soluzione molto simile a quelle adottata in materia IMU/ICI, altresì si potrebbe applicare nuovamente il sistema dei bimestri della TARSU o addirittura rapportare il tributo ai giorni anziché ai mesi.

¹⁰ La normativa rimanda al regolamento comunale stabilire le modalità di presentazione della dichiarazione. Quella proposta è una soluzione utile per anticipare gli adempimenti ed avere una maggiore tempestività nella costruzione della propria banca dati dichiarativa; nulla vieta di adottare altre ipotesi, quale quella già esistente in regime TARSU del 20 gennaio dell'anno successivo.

2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello, presentato presso l'ufficio protocollo dell'Ente o via posta certificata all'indirizzo e-mail. comunearielli@servercertificato.it messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali o sito web del comune, approvato come allegato al presente regolamento.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta – allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

ARTICOLO 17

Accertamento

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

ARTICOLO 18

Versamento¹¹

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in quattro rate trimestrali, alle seguenti scadenze:

1° rata	31 gennaio
2° rata	30 aprile
3° rata	31 luglio
4° rata	31 ottobre

2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.
4. Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.
5. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 5,00 (cinqueeuro/00) .
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

ARTICOLO 19

Potere dei comuni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

¹¹ Per l'anno 2013 trovano applicazione le particolari modalità di versamento stabilite dall'articolo 14, comma 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) e dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 35/2013..

ARTICOLO 20

Funzionario responsabile

(Art. 14, commi 36 e 37, D.L. 201/2011)

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 21

Rimborsi

(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 5,00 (cinque euro/00)¹².

ARTICOLO 22

Sanzioni

(Art. 14, commi 39-43, D.L. 201/2011)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ARTICOLO 23

Contenzioso giudiziale

Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

¹² Deve essere lo stesso importo minimo al di sotto del quale non si procede al versamento.

ARTICOLO 24
Tassa giornaliera di smaltimento
(Art. 14, commi 24, 25, D.L. 201/2011)

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento¹³.La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

ARTICOLO 25
Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti solidi urbani o di tariffa di igiene ambientale (TIA1 o TIA2).
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Per l'anno 2013, in deroga alle norme contenute nel presente regolamento, qualora incompatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio .2013.

¹³ La maggiorazione del 100% è il limite massimo al di sotto del quale il regolamento può stabilire qualunque altra percentuale.